STATUTO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA

DELLE

Biblioteche Popolari

MILANO
1909

STATUTO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA

DELLE

Biblioteche Popolari

MILANO
1909

STATUTO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI

TITOLO I.

Costituzione e Scopi.

Art. 1. — E' costituita la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, con l' intento di

a) promuovere la diffusione delle biblioteche popolari, rurali, ambulanti, scolastiche, carcerarie, militari, operaie, ecc. e la loro trasformazione, perchè rispondano effettivamente alle esigenze della coltura moderna;

b) dar norme razionali e precise per la loro organizzazione, incremento e funzionamento ed imprimere a tutte un indirizzo tecnico conforme, che meglio ne assicuri la vita e lo sviluppo;

c) organizzare un servizio per provvedere, con la maggiore economia possibile, ai bisogni comuni a tutte le biblioteche federate.

Art. 2. — A tale scopo la Federazione si propone in modo speciale:

a) di far opera per svegliare l' interessamento pubblico, dello Stato, degli Enti locali e delle istituzioni benefiche in favore delle Biblioteche popolari, e promuovere con tutti i mezzi possibili la produzione di buoni libri adatti a divulgare la coltura generale, tecnica, artistica, professionale in mezzo al popolo italiano;

b) di pubblicare Manuali pratici e Cataloghi-tipo; compilare gratuitamente progetti e preventivi di spesa per le biblioteche da istituirsi; fornire moduli, registri ed opera di consulenza e d'ispezione a mezzo di un *Bollettino* periodico, di sopraluoghi, e per corrispondenza a tutte le biblioteche federate; far conoscere ad esse gli insegnamenti nuovi desunti dall'esperienza nostra e degli altri paesi; raccogliere le notizie e i dati statistici riflettenti l'attività spiegata dalle singole biblioteche; dar loro notizie delle pubblicazioni nuove, pronunziandosi, per mezzo di scrittori competenti, sul loro valore e utilità dal punto di vista della coltura popolare; compilare relazioni annuali sul movimento complessivo delle biblioteche stesse;

c) di provvedere all' acquisto di libri e a gli abbonamenti a periodici con sconti massimi e costanti; d'istituire un deposito centrale per il materiale librario proveniente da acquisti d'occasione, fatti a condizioni eccezionali; di organizzare lo scambio di duplicati fra le biblioteche federate e fare permute di interi nuclei di libri non più letti in una biblioteca e desiderati da un'altra; di provvedere alla vendita del materiale superfluo dovuto a doni o superato dal progresso della coltura, di acquistare e far circolare fra le biblioteche federate tutte quelle opere che, per il loro costo elevato, non possono essere acquistate dalle biblioteche singolarmente;

d) di stipulare contratti per legature solide ed economiche, del miglior tipo risultante da appositi concorsi, e d'istituire — possibilmente — un laboratorio federale di legatoria;

e) di assumersi la stampa dei cataloghi delle singole biblioteche federate, a prezzi convenienti;

f) di organizzare un sistema di biblioteche viaggianti, per dove non è possibile istituirne di stabili;

g) di provvedere - se i mezzi lo permetteranno -- alla coltura professionale degli addetti alle biblioteche popolari, e in generale di prestar l'opera propria in tutto ciò di cui venga richiesta a vantaggio di esse.

Art. 3 — Possono far parte della Federazione tutte le Biblioteche popolari ed affini, autonome o dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Opere Pie, da Associazioni, Scuole, Laboratori, Autorità militari e carcerarie, comunque esistenti o che saranno per sorgere in avvenire, purchè non abbiano fini esclusivi di proselitismo politico o confessionale e tendano a diffondere la coltura generale, artistica e professionale.

Le biblioteche comunali e simili delle città di Provincia si obbligano — all' atto della adesione — d'introdurre nel loro ordinamento le modificazioni necessarie a trasformare od estendere la loro funzione per servire ai fini della coltura popolare.

Art. 4. — Per essere ammessi a far parte della Federazione le Biblioteche o gli Enti che le amministrano ne faranno domanda alla Federazione stessa, indicando su quali basi sono costituite e di quali mezzi e materiale librario dispongono.

Le Biblioteche ammesse nella Federazione si impegnano anche per l'anno seguente alla loro ammissione, qualora non dichiarino di volersene distaccare entro il mese di settembre.

TITOLO II.

Doveri e Diritti delle Biblioteche federate.

Art. 5 — Le Biblioteche, per essere inscritte alla Federazione, pagheranno una quota annua anticipata nella seguente misura :

di L. 5	per le	Bibliot.	costituite	di 100 vol.
» 10	»	»	»	di 100 a 500 »
» 15	»	»	»	» 500 a 1000 »
» 20	»	»	»	» 1000 a 5000 »
» 50	»	»	»	oltre 5000 »

In casi eccezionali la Commissione esecutiva potrà concedere temporanei e motivati esoneri e riduzioni di quote.

Art. 6. — Saranno escluse dalla Federazione le Biblioteche che cadessero in mora della tassa federale, o che avessero perduto il carattere definito dallo Statuto come necessario alla loro ammissione.

Art. 7. — Le Biblioteche facenti parte della Federazione hanno diritto :

a) di valersi dei servizi che la Federazione stabilisce nell'interesse generale, come all'art. 2 ;

b) di ricevere gratuitamente il *Bollettino* federale ;

c) di valersi di esso per trattare le

questioni che si riferiscono a gl'interessi delle biblioteche popolari.

Art. 8. — Reciprocamente, le Biblioteche hanno l'obbligo:

a) di versare entro il mese di gennaio di ciascun anno il proprio contributo;

b) di trasmettere, almeno ogni trimestre, un prospetto riassuntivo del loro movimento in base ad un modulo comune che sarà fornito dalla Federazione, ed alla fine di ogni anno una breve relazione illustrativa intorno alla attività spiegata ed ai risultati conseguiti dalla Biblioteca medesima.

TITOLO III.

Ordinamento della Federazione.

Art. 9. — La Federazione svolge la sua azione per mezzo:

a) del Congresso delle Biblioteche federate;

b) del Consiglio generale;

c) della Commissione esecutiva.

Art. 10. — La Federazione attinge i mezzi del suo funzionamento dalle quote federali, di cui all'art. 5 del presente Statuto, e da eventuali contributi dello Stato, di enti locali e di privati oblatori.

Del Congresso.

Art. 11. — Il Congresso è il potere deliberante della Federazione: esso si compone esclusivamente dei rappresentanti le Biblioteche federate, dei Comitati provinciali e dei privati aderenti.

Art. 12. — Alle deliberazioni del Congresso sono riservate in particolar modo:

a) l'elezione dei membri del Consiglio generale e della Commissione esecutiva;

b) le modificazioni del presente Statuto;

c) la deliberazione di scioglimento della Federazione.

Art. 13. — Il Congresso si riunisce almeno ogni tre anni e in quella città che sarà designata dalla Commissione esecutiva d'accordo coi membri del Consiglio generale. Le adunanze del Congresso sono valide qualunque sia il numero delle Biblioteche e dei Comitati rappresentati. Ogni Biblioteca ed ogni Comitato dispone di un voto.

Alle sedute possono presenziare tutti gli aderenti alle Biblioteche federate ed ai Comitati provinciali.

Del Consiglio Generale.

Art. 14. — Il Consiglio generale è composto di 30 membri, di cui 25 residenti nelle diverse regioni d'Italia e 5 costituenti la

Commissione esecutiva. Essi possono essere scelti anche all' infuori dei rappresentanti le Biblioteche federate.

Art. 15. — E' in facoltà della Commissione esecutiva convocare il Consiglio generale per udire il suo avviso in tutte le questioni di massima aventi importanza fondamentale.

Art. 16. — Le decisioni del Consiglio generale potranno essere provocate anche per corrispondenza.

Art. 17. — Il Consiglio generale procede alla nomina dei membri mancanti della Commissione esecutiva, quando - per dimissioni od altro - il loro numero venisse a diminuire nell'intervallo tra un Congresso e il seguente.

Della Commissione Esecutiva.

Art. 18. — La Commissione esecutiva è composta di 5 membri residenti a Milano, sede della Federazione. Alle sue adunanze possono partecipare con voto consultivo anche i membri del Consiglio generale.

Art. 19. — La Commissione esecutiva dà esecuzione ai deliberati del Congresso, cura la gestione amministrativa della Federazione e prende tutte le disposizioni che crede opportune pel raggiungimento dei suoi scopi.

Dei Comitati Provinciali.

Art. 20. — Tutte le persone desiderose di aiutare la diffusione della cultura a mezzo delle Biblioteche popolari possono costituirsi in Comitato in ogni capoluogo di Provincia. Questi Comitati si manterranno in relazione permanente con la Commissione esecutiva, la quale si servirà di essi come di organi della sua azione. La terranno al corrente di quanto avviene nella loro circoscrizione in fatto di Biblioteche popolari; presenteranno le proposte che crederanno opportune ad intensificare il movimento per la diffusione di esse; raccoglieranno fondi per sovvenire le biblioteche più bisognose; si occuperanno a far conoscere la Federazione e i suoi scopi, procurandole adesioni di biblioteche non ancora federate; assumeranno il compito di iniziative concrete, e dei risultati di questa loro attività renderanno conto in relazioni trimestrali alla Commissione esecutiva, che si incaricherà di riferirne al Congresso.

Art. 21. — Lo Statuto dei Comitati provinciali aderenti alla Federazione deve essere approvato dalla Commissione esecutiva.

Art. 22. — Quando nella Provincia non esiste un Comitato aderente alla Federazione, i singoli od enti di cultura e di educazione popolare possono aderire ad essa individualmente e direttamente, pagando una quota annua di almeno L. 5.